

R.G. n. 23954/2023

Repert. n. 7227/2026 del 09/04/2026

Sentenza n. cronol. 2247/2026 del 09/04/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

Decima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **R.G. 23954/2023**, promossa da:

MARRAZZO NICOLA, C.F. MRRNCL57D20A455Z, elettivamente domiciliato in Grumo Nevano (NA), piazza S. Pasquale n. 11, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cristiano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.

Attore

Contro

REGIONE CAMPANIA, C.F. 80011990639, elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Lucia n. 81; rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Filomena Luongo giusta procura in atti.

Convenuta

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 281 *decies* c.p.c., Nicola Marrazzo esponeva di avere ricoperto il ruolo di consigliere della Regione Campania senza soluzione di continuità dalla VIII alla X legislatura, per il periodo da aprile 2005 a ottobre 2020, e che, non essendo risultato eletto alla XI legislatura, aveva maturato il diritto alla liquidazione dell'indennità di fine mandato ai sensi della L.R. Campania n. 13/1996, come modificata dalla L.R. n. 38/2012, da calcolarsi sui primi dieci anni di mandato.

Il ricorrente rappresentava che, nel periodo compreso tra aprile 2005 e giugno 2015, sull'indennità di carica erano state operate le trattenute obbligatorie del 5% a titolo di contribuzione per l'indennità di fine mandato e che, contestualmente, la Regione Campania aveva effettuato l'accantonamento della ulteriore quota del 3,333%, così da costituire annualmente l'equivalente di una mensilità lorda di indennità di carica.

Deduceva che, a seguito della mancata rielezione, il Consiglio Regionale aveva disposto la liquidazione dell'indennità di fine mandato nella somma complessiva lorda di € 66.600,00, determinata assumendo a



base di calcolo l'indennità di carica dell'ultimo dei primi dieci anni di mandato e moltiplicandola per le annualità considerate.

Contestava tale criterio di calcolo, sostenendo che la normativa regionale non facesse alcun riferimento alla mensilità dell'ultimo anno di mandato, ma imponesse il computo dell'indennità in misura pari a una mensilità dell'indennità di carica per ciascun anno di mandato effettivamente svolto, sulla base degli importi concretamente percepiti nei singoli anni.

Il ricorrente sosteneva, quindi, *“che il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità di fine mandato va calcolata in rapporto a quanto effettivamente percepito a titolo di indennità di carica nei singoli anni di mandato effettivamente svolti e non, come erroneamente effettuato all'atto di liquidazione della indennità in questione dal Consiglio Regionale della Campania che ha considerato, a base del calcolo, la mensilità dell'indennità di carica percepita nel decimo anno di consiliatura, moltiplicandola per gli anni di mandato effettivamente svolti (nel limite delle dieci annualità); 16. con l'ovvio corollario che, secondo il preciso dettato normativo, al dott. Marrazzo va corrisposta, a titolo di indennità di fine mandato la differenza - tra lo spettante ed il versato – pari a lordi € 21.871,54 (€ 88.471,54 spettante detratti € 66.600 versato)”*.

Lamentava, inoltre, che il criterio adottato dall'Amministrazione resistente determinasse una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri consiglieri regionali che avevano cessato il mandato in epoche diverse e che avevano ottenuto la liquidazione dell'indennità sulla base delle somme effettivamente trattenute e accantonate.

Chiedeva, dunque, di *“1) in via preliminare accertare e dichiarare il diritto del dott. Nicola Marrazzo alla percezione della indennità di fine mandato, come disciplinata dalla L.R. Campania n. 13 del 1996, successivamente modificata dalla L.R. n. 38 del 2012, correttamente calcolata nella somma complessiva € 88.471,54; e per l'effetto 2) accertare e dichiarare l'illegittimità delle decurtazioni operate dal Consiglio Regionale della Campania e dalla Regione Campania in danno del dott. Nicola Marrazzo in relazione alla indennità di fine mandato spettante a quest'ultimo per il periodo da aprile 2005 a giugno 2015; 3) riconoscere il diritto del ricorrente alla percezione delle differenze dovute a titolo di indennità di fine mandato per la somma complessiva lorda di € 21.871,54, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo; 4) condannare il Consiglio Regionale della Campania e la Regione Campania ad erogare al ricorrente la somma complessiva lorda di € 21.871,54, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo”, ed in subordine “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione della differenza tra le somme effettivamente versate da aprile 2005 a giugno 2015 ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. Campania n. 13 del 1996, successivamente modificato dalla L.R. Campania n. 38/2012, a titolo di trattenuta obbligatoria del cinque per cento*



R.G. n. 23954/2023

Repert. n. 7227/2026 del 09/04/2026

Sentenza n. cronol. 2247/2026 del 09/04/2026

nonché dei versamenti/accantonamenti effettuati mensilmente dalla Regione nella percentuale del 3,333% sulla indennità di carica ai fini della corresponsione dell'indennità di fine mandato (€ 88.471,54) e le somme corrisposte dal Consiglio Regionale della Campania a titolo di indennità di fine mandato (€ 66.600,00), per un importo complessivo pari ad € 21.871,54, a cui va aggiunta la restituzione della tassazione Irpef impropriamente ritenuta pari al 43% della differenza fra il 5% effettivamente versato per ogni mese di ogni annualità precedente all'entrata in vigore della L.R. 38/2012 e il 5% su € 6.660,00 mensili come realmente corrisposto per tutte le 10 annualità” con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

Costituendosi in giudizio con comparsa del 28.03.2024, la Regione Campania contestava i motivi di ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.

Con ordinanza del 15.04.2024, il Giudice istruttore, in persona di altro decidente, disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c., rispetto alla quale decorrevano i termini di cui all'art. 171 *ter* c.p.c..

Nel corso del procedimento le parti depositavano le note istruttorie e con ordinanza del 19.12.2024, il Giudice denegava l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall'attore e disponeva consulenza tecnica d'ufficio, assegnando al professionista nominato il seguente mandato: “*Letti gli atti ed esaminata la documentazione; calcoli il CTU, tenuto conto delle difese delle parti, l'importo delle somme richieste in via principale ed in via subordinata (v. conclusioni ricorso) dal ricorrente, applicando in materia la legislazione vigente secondo il principio del tempus regit actum; riferisca quanto altro utile ai fini di giustizia*”.

Il CTU, dott. Fabio D'Albora, prestava il giuramento di rito in data 23.12.2024 e depositava l'elaborato peritale in data 06.05.2025.

Indi, all'udienza del 23.03.2026, depositate dalle parti le memorie ex art. 189 c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.

Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda formulata da Nicola Marrazzo deve ritenersi fondata e va, pertanto, accolta in forza della seguente motivazione.

Ed invero, quanto alla domanda principale volta ad ottenere il pagamento delle differenze asseritamente dovute a titolo di indennità di fine mandato per la somma complessiva lorda di € 21.871,54, deve ritenersi che, come già sostenuto dalla condivisibile giurisprudenza di questo Tribunale, il diritto all'indennità di fine mandato, ai sensi dell'art. 3 comma 2 *ter* della novellata L.R. 13/1996, matura e diviene esigibile inequivocabilmente al momento della cessazione della carica di consigliere regionale e, quindi, nel caso di specie, alla data del 12.10.2020, non rilevando che, nel corso delle plurime consiliature cui ha partecipato l'attore, egli abbia maturato i requisiti contributivi necessari per accedere



R.G. n. 23954/2023

Repert. n. 7227/2026 del 09/04/2026

Sentenza n. cronol. 2247/2026 del 09/04/2026

alla misura economica, dovendo, invece, aversi riguardo alla data in cui sorge e matura il diritto, ovvero la data di cessazione dell'incarico (cfr. Trib Napoli sent. 5918/2024).

Sul punto, a riprova della correttezza dell'operato della Regione Campania, deve richiamarsi quanto affermato anche dal CTU nominato, il quale ha acclarato che *“l'indennità di fine mandato già liquidata al ricorrente a fine della X Legislatura, è stata calcolata, come da prassi consolidata del Consiglio regionale della Campania, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità lorda dell'indennità di cui all'art.1, comma 2 lett.a), della L.R.13/96 e ss.mm.ii. in godimento nel corso del mese in cui si è verificata la cessazione dalla carica, fino ad un massimo di dieci anni. Nel caso specifico indennità di carica in godimento nel mese di ottobre 2020, mese in cui si è verificata la cessazione dalla carica del Dott. Marrazzo, era pari a € 6.660,00 che moltiplicati per dieci anni ha generato l'importo di € 66.600,00 corrispondente all'indennità di fine mandato lorda erogata”* (v. pagg. 3-4 della CTU).

Al riguardo, non può a tal fine contestarsi la di retroattività della norma, avendo la Regione Campania legittimamente applicato la normativa vigente alla data di insorgenza del diritto.

Corrette appaiono, inoltre, le affermazioni della convenuta secondo cui la novella legislativa nulla ha previsto in termini di salvezza di diritti eventualmente maturati per i consiglieri regionali che avessero ricoperto la carica prima della IX legislatura e fossero ancora in carica alla data di entrata in vigore della novella.

A definitiva conferma di quanto evidenziato e della volontà del legislatore regionale di riformare il criterio di calcolo dell'indennità di fine mandato anche per coloro, come l'attore, che, alla data di entrata in vigore della legge, avessero già maturato i requisiti di anzianità per ottenere la liquidazione di detta indennità, ma non avessero ancora maturato i presupposti per richiederne la liquidazione (condizionata alla cessazione dalla carica di consigliere), soccorre la norma della L.R. 38/2012 che, a tutela di chi abbia versato il contributo utile alla liquidazione dell'indennità di fine mandato per un periodo superiore ai dieci anni, prevede la possibilità di chiedere la restituzione di quanto versato oltre i dieci anni, proprio per evitare l'indebita locupletazione di contributi per un numero di annualità superiori a quelle assunte alla base del calcolo della indennità riformata.

La domanda subordinata proposta dal Marrazzo va, dunque, accolta, avendo l'istante diritto alla restituzione della differenza di quella parte di contributo obbligatorio del 5%, di cui all'art. 3, comma 1 della L.R. 13/96, versato in eccedenza che, in adesione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio - da ritenersi pienamente condivisibile stante la correttezza e puntualità dei rilievi - ammontano ad € 12.756,48 (cfr. pag. 4 e all. 2 alla CTU).

Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta, nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, all'importo effettivamente riconosciuto ed



R.G. n. 23954/2023

all'attività difensiva concretamente espletata, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.

Le spese di CTU, sì come liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico della Regione Campania.

P.Q.M.

il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 23954/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:

- **condanna** la Regione Campania alla restituzione, in favore di Nicola Marrazzo, dell'importo di € 12.756,48, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- **condanna** parte convenuta alla refusione, in favore di controparte, delle spese processuali, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Cristiano, dichiaratosi antistatario;
- **pone** le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.

Napoli, 09.04.2026.

Il Giudice

Dott. Mirko Intravaia

